

DIRETTIVA 2000/52/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2000

che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE ⁽²⁾, fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche. Detta direttiva impone agli Stati membri di acquisire determinate informazioni di carattere finanziario e di trasmetterle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, mentre altre informazioni devono essere fornite sotto forma di relazioni annuali.
- (2) Negli ultimi anni vari settori economici caratterizzati in passato dall'esistenza di monopoli nazionali, regionali o locali sono stati o vengono ora aperti alla concorrenza, parzialmente o completamente, in applicazione del trattato o di normative degli Stati membri e della Comunità. Tale processo ha messo in luce la necessità di assicurare che le regole di concorrenza contenute nel trattato siano applicate con equità ed efficacia in tali settori, e in particolare di evitare che si verifichi lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 82 del trattato e che vengano erogati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato che non siano compatibili con il mercato comune, salvo il disposto dell'articolo 86, paragrafo 2.
- (3) In tali settori gli Stati membri concedono spesso a determinate imprese diritti esclusivi o speciali, o erogano pagamenti o riconoscono compensazioni di altro genere a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Queste imprese operano spesso anche in concorrenza con altre imprese.
- (4) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3 del trattato, rientra di norma nella competenza degli Stati membri incaricare determinate imprese della gestione dei servizi di interesse economico generale da essi definiti, mentre spetta alla Commissione vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di tale articolo.
- (5) L'articolo 86, paragrafo 1, del trattato fa obbligo agli Stati membri di non emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del trattato stesso. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato detta i principi relativi alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato affida alla Commissione il compito di vigilare

sull'applicazione dell'articolo 86 rivolgendo agli Stati membri opportune direttive o decisioni. Le disposizioni interpretative allegate al trattato mediante il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri statuiscano che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Per vigilare sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato la Commissione deve disporre delle informazioni necessarie. Ciò presuppone la definizione delle condizioni atte ad assicurare la trasparenza.

- (6) Situazioni complesse legate alla diversità delle forme di imprese, pubbliche e private, cui siano riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, nonché la varietà delle attività che possono essere esercitate da una singola impresa ed i diversi gradi di liberalizzazione del mercato nei vari Stati membri possono ostacolare l'applicazione delle regole di concorrenza, e in particolare dell'articolo 86 del trattato. È pertanto indispensabile che gli Stati membri e la Commissione abbiano accesso ad informazioni dettagliate sulla struttura finanziaria ed organizzativa interna di tali imprese, e in particolare a dati contabili distinti ed attendibili in relazione alle diverse attività esercitate da una stessa impresa; informazioni del genere non sono sempre disponibili o non sono sempre sufficientemente dettagliate o attendibili.
- (7) Nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse attività individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna di esse e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi. Una simile contabilità separata deve riportare, da un lato, i prodotti ed i servizi per i quali lo Stato membro ha riconosciuto all'impresa diritti speciali o esclusivi o ha affidato all'impresa la gestione di servizi d'interesse economico generale e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio sul mercato dei quali opera l'impresa medesima. L'obbligo di tenere una contabilità separata non deve peraltro applicarsi alle imprese le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale e che non esercitino attività alcuna al di fuori dei suddetti servizi. Non

⁽¹⁾ GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.⁽²⁾ GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16.